



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE N. 50

OGGETTO: *Presa d'atto del periodo di astensione facoltativa per maternità della Dott.ssa Arianna Lovati.*

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di febbraio nel proprio ufficio

Il Responsabile di Posizione Organizzativa - Area Economico Amministrativa

- RICHIAMATA** la determinazione n. 165/2011, con la quale si è preso atto del Provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro di Novara n. 441, con il quale si è disposta l'astensione anticipata dal lavoro della Dott.ssa Lovati Arianna dipendente di questo Ente, a decorrere dal 7 maggio 2011 fino al periodo di interdizione obbligatoria per maternità, ai sensi dell'art.16, del D. Lgs. 26.03.2001, n°151;
- VISTA** l'attestazione, presentata in data 22 novembre 2011, dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, Stabilimento Ospedaliero di Vigevano, dalla quale risulta che la dipendente ha partorito in data 17 novembre 2011 con 6 giorni di anticipo sulla data prevista;
- RICHIAMATA** la determinazione n. 315/2011, con la quale si è preso atto che la Dott.ssa Lovati Arianna, dipendente di questo Ente, si assenterà dal lavoro per astensione obbligatoria, per 3 mesi dopo la nascita del figlio ovvero fino al 24 febbraio 2012 compreso e non come erroneamente indicato in determina fino al 18 febbraio;
- VISTO** l'art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il quale recita:
"1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;

VISTO

altresì, l'art. 17, comma 5, del CCNL integrativo, stipulato il 14 settembre 2000, il quale prevede che i primi trenta giorni del suddetto congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute; tale periodo non incide né sulle ferie, né sulla 13^a mensilità, è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione previdenziale effettiva;

VISTA

la richiesta, in data 6 febbraio 2012 prot. N. 662 con la quale la Dott.ssa Lovati Arianna, dipendente presso questo Consorzio, con il profilo di Assistente Sociale, categoria economica D1, categoria giuridica D1, chiede di poter usufruire del congedo parentale, per un mese, a decorrere dal 24 febbraio e fino al 23 marzo 2012, e la successiva richiesta di proroga dal 24 marzo al 23 giugno 2012 compreso per accudire il figlio, nato il 17 novembre 2011;

VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";

VISTO

lo Statuto Consortile;

DETERMINA

1. di prendere atto della richiesta di congedo parentale della Dott.ssa Lovati Arianna, dipendente di ruolo, presso questo Consorzio, con il profilo di Assistente Sociale, categoria economica D1, categoria giuridica D1;

2. di autorizzare la suddetta dipendente ad assentarsi dal lavoro, per congedo parentale, per un mese, a decorrere dal 24 febbraio fino al 23 marzo 2012 e dal 24 marzo al 23 giugno compreso, per accudire il figlio, nato il 17 novembre 2011;
3. di corrispondere, alla dott.ssa Lovati Arianna, un'indennità pari al 30% della retribuzione; tali permessi sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio ma riducono le ferie e la 13^a mensilità e sono coperti da contribuzione previdenziale figurativa.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Area Economica Amministrativa
(Dott. Carlo Gusberti)

Carlo Gusberti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino, 15/03/2012

Il Segretario
(dott.ssa Carmen Cirigliano)

